



Federazione Lavoratori Pubblici  
e Funzioni Pubbliche  
Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

---

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 253**

**Roma, 21 dicembre 2010**

Oggetto: Sentenza Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro – Ricorso ex art. 28 L.n. 300/1970 U.I.L. F.L.P. Salerno

Si pubblica sentenza del Tribunale di Salerno - relativa alla materia in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro,  
sciogliendo la riserva e letti gli atti;

PREMETTE in FATTO

Con ricorso ex art. 28 l.n. 300/1970 depositato in data 6.10.2010 la U.I.L. F. L. P. Salerno, in persona del segretario provinciale, esponeva: a) il giorno 26.2.2009 il Direttore Generale dello IACP emanava la direttiva n. 1/2009, notificata ai Direttori dei Settori e, per conoscenza, anche al Presidente dell'Istituto, con la quale disponeva la rotazione del personale; b) il Comitato di Direzione, con verbale n. 19 del 23.4.2009, prendeva atto della direttiva e stabiliva di procedere alla rotazione del personale; c) con ordine di servizio del 3.6.2010 veniva disposta la rotazione dei dipendenti Noschese Luigi, già assegnato al Settore Organizzazione e Affari Legali, e Russo Emilio, già assegnato al Settore Gestione Patrimonio ed Utenza; d) le OO:SS. e le R.S.U. aziendali, venute a conoscenza dei due provvedimenti presupposti solo a seguito dell'invio per conoscenza dei provvedimenti di rotazione e, pertanto, in assenza di preventiva informazione e concertazione, in data 10.6.2010 richiedevano concertazione all'esito della quale la parte datoriale esprimeva il proprio dissenso.

In punto di diritto, deduceva ed eccepiva la violazione dell'art. 7 del CCNL 31.3.1999, come confermato dall'art. 3 del CCNL 2002-2005, nonché dell'art. 6, comma 2, lett. E del CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, nella parte in cui prevedono la concertazione, tra l'altro, in tema di "Criteri generali per la mobilità interna".

Circa l'attualità della condotta, deduceva che permanevano gli effetti dell'attività svolta in violazione dei diritti sindacali.



Sulla scorta di tanto, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno affinché, ritenuta l'illegittimità dei provvedimenti generali e specifici adottati e dichiarato il carattere antisindacale della condotta posta in essere dallo IACP, ordinasse al predetto Istituto la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli atti e degli effetti.


Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese della procedura.

Resisteva l'Istituto convenuto il quale, nel chiedere il rigetto del ricorso con il favore delle spese, contestava la sussistenza della denunciata condotta antisindacale, argomentando da tre distinti ordini di considerazioni : 1) al momento dell'attuazione della rotazione (3.6.2010) non esisteva più il diritto di informazione e di consultazione del sindacato per effetto della entrata in vigore del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 che, con disposizioni a carattere imperativo prevalenti anche su quelle dei contratti collettivi preesistenti, ha previsto che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro; 2) pur volendo ammettere l'antisindacalità della direttiva n. 1/2009 e del provvedimento del Comitato di Direzione del 23.4.2009, una pronuncia in tal senso sarebbe inutiliter data, atteso che la violazione degli obblighi di consultazione e di informazione perpetrata all'atto della emanazione dei due indicati provvedimenti, non inficerebbe gli atti di gestione (come quello del 3.6.2010) assunti dall'Istituto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, con conseguente insussistenza di un interesse attuale del sindacato alla rimozione dell'atto; 3) l'Organizzazione Sindacale ricorrente era a conoscenza degli atti organizzativi presupposti almeno dal 4.8.2009, data di emanazione di uno degli altri tre ordini di servizio con i quali era stata disposta la rotazione di ulteriori cinque dipendenti, con conseguente intempestività dell'azionata tutela.

All'udienza fissata per la trattazione, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione orale il giudicante si riservava la decisione.

#### OSSERVA in DIRITTO

Il ricorso proposto dalla UIL F.L.P. Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., è fondato e va, pertanto, accolto.





Invero, seguendo l'iter argomentativo proposto dall'Istituto resistente, deve convenirsi che : a) l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 150/2009, nel definire l'oggetto e le finalità, prevede espressamente che le disposizioni del decreto assicurano il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva; b) in forza del disposto dell'art. 54 del D. Lgs. N. 150/2009, che ha modificato l'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, la materia della partecipazione sindacale è esclusa da quelle oggetto di contrattazione; c) l'art. 5 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 34 del D. Lgs. N. 150/2009, prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9; d) l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001, come novellato dall'art. 33 del D. Lgs. N. 150/2009, contempla che le disposizioni del T.U. in esame costituiscono disposizioni a carattere imperativo e, nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419 C.C..

Meritano, altresì, di essere condivisi i richiami alla Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 13.5.2010 nella quale si chiarisce ulteriormente che sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. N. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. C) della l.n. 421/1992.

Va evidenziato, in particolare, che nel suddetto atto viene espressamente affermato che la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non possono aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.

Ancora, si legge nella circolare, in tali materie - esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali.



Infine, si evidenzia che, atteso il carattere imperativo ed inderogabile delle disposizioni contenute nel Decreto, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso (15.11.2009), le clausole difformi dei contratti collettivi vengono automaticamente sostituite da quelle primarie (artt. 1339 e 1419 C.C.).

Ne consegue che, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione.

Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie che ne occupa, deve ritenersi pacifico che i provvedimenti di carattere generale adottati con la nota 10/S in data 26.2.2009 del Direttore Generale (Direttiva n. 1/2009 sulla rotazione del personale) e con il verbale n. 19 del 23.4.2009 (con il quale il Comitato di Direzione ha preso atto della direttiva ed ha stabilito di procedere alla rotazione), sono stati adottati prima della entrata in vigore del D. Lgs. N. 150 del 2009 e, pertanto, in violazione delle disposizioni contrattuali all'epoca vigenti e che contemplavano il dovere di informazione preventiva finalizzata alla concertazione.

Viceversa, il provvedimento in data 3.6.2010, con il quale è stata disposta la rotazione che ne occupa, in esecuzione dei provvedimenti generali appena citati, è stato adottato dopo l'entrata in vigore (15.11.2009) delle disposizioni legislative in esame.

In proposito, ritiene il giudicante di poter condividere l'assunto di parte ricorrente in forza del quale l'art. 65, comma 5 del D. Lgs. citato prevede espressamente che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui allo stesso decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Viceversa, non sembra adeguatamente argomentata la tesi dell'Istituto resistente secondo cui la portata della disposizione sarebbe limitata alle nuove procedure di contrattazione stabilite dall'art. 59 dello stesso decreto che modifica l'art. 47 del D. Lgs. N. 165/2001.

Infatti, a sostegno della stessa si assume che, diversamente opinando, l'art. 65, comma 5, si porrebbe in contrasto logico con l'art. 29 che prevede che le disposizioni del Titolo III hanno carattere imperativo, sono inderogabili dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi difformi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c.

Tuttavia, non può farsi a meno di rilevare che la norma contenuta nel richiamato art. 29 fa decorrere tale effetto dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di



entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che dalla lettura della disposizione possono trarsi argomenti di segno del tutto opposti.

Inoltre, le disposizioni del Titolo III (Merito e Premi) recano unicamente strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a criteri di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

In definitiva, sia pure nei limiti della summaria cognizione consentita dalla procedura de qua, deve ritenersi che in materia di rotazione del personale persiste in capo alle OO.SS. almeno il diritto alla informazione preventiva che, nella specie, è stato chiaramente violato.

Sotto altro profilo, è noto che requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti.

Tale requisito - sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma, anche alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all'emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento - deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

Nella fattispecie, il perdurare degli effetti va individuato soprattutto nella presa di posizione dell'Istituto che, ritenendo l'operatività delle nuove disposizioni legislative e l'abrogazione di quelle contrattuali incompatibili, nega il diritto di informazione.



Per quanto precede, va dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Istituto resistente nell'adottare la Direttiva n. 1/2009 sulla rotazione del personale, nel redigere il verbale n. 19 del 23.4.2009 del Comitato di Direzione e, conseguentemente, nell'adottare il provvedimento in data 3.6.2010, con il quale è stata disposta la rotazione dei dipendenti Noschese Luigi e Russo Emilio.

Ne consegue l'emissione di un ordine di cessazione immediata del denunciato comportamento e la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti menzionati fino alla concreta osservanza dell'obbligo di informazione.

Le spese della procedura sono interamente compensate tra le parti in considerazione della novità della questione trattata e della obiettiva incertezza interpretativa.

P. Q. M.

Letto l'art. 28 della legge n. 300/1970;

ACCOGLIE

il ricorso proposto dalla UIL F.L.P. di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto,

DICHIARA

l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno nell'adottare la Direttiva n. 1/2009 sulla rotazione del personale, nel redigere il verbale n. 19 del 23.4.2009 del Comitato di Direzione e nell'adottare il provvedimento in data 3.6.2010, con il quale è stata disposta la rotazione dei dipendenti Noschese Luigi e Russo Emilio;

ORDINA


la cessazione immediata del denunciato comportamento e la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti menzionati fino alla concreta osservanza dell'obbligo di informazione.

DICHIARA

interamente compensate tra le parti le spese della procedura.

Salerno 16.11.2010

Il Giudice del Lavoro  
(dott. Vincenzo Vigores)



TRIBUNALE
Deposito n. 12/1014
Oggi 16 NOV 2010

